



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Commissariale n. 10/21 del 11.03.2021

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva del secondo stralcio nonché l'esecuzione dei lavori del primo stralcio e del secondo stralcio della terza fase del Porto Commerciale di Augusta – Nuovo terminal Banchine Containers. CUP: I51G04000000001 - CIG: 0663225E91. - Impresa appaltatrice: R.T.I. Società Italiana Condotte D'Acqua S.p.a. (capogruppo mandataria) Piacentini Costruzioni S.p.A. (mandante), CODESIL S.p.a. (mandante).

Incarico di consulente tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale nell'ambito nella procedura giudiziale di accertamento tecnico promossa da Valori Scarl Consorzio Stabile, appaltatore dei lavori con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. pendente presso il Tribunale di Catania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il D.M. 43 del 03/02/2021 di nomina del sottoscritto quale Commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Premesso che:

A seguito di gara d'appalto esperita con procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) in oggetto, è risultato aggiudicatario definitivo, giusta Delibera Presidenziale n. 65/13 del 21.10.2013, offrendo un importo globale a corpo di €. 40.092.238,76, comprensivi di €. 525.000,00 per il progetto esecutivo di II stralcio, oltre ad €. 1.802.970,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con un costo complessivo per l'appalto a corpo di €. 41.895.209.

Dopo aver effettuato le verifiche di carattere generale delle imprese costituenti il R.T.I. e del progettista indicato, costituito anch'esso da un R.T.P., in data 27.01.2014 venne sottoscritto il contratto d'appalto e in pari data fu effettuata la consegna dei lavori che l'Impresa ha sottoscritto con riserva.

L'inizio dei lavori è stato contrassegnato dalle operazioni relative alle indagini preliminari mediante un piano di monitoraggio ambientale denominato *ante operam* relativamente alle parti a terra e alle parti a mare sulla base di un Protocollo Ambientale sottoscritto dall'allora Autorità Portuale di Augusta, Arpa Sicilia e Regione Siciliana e approvato da Arpa Sicilia giusta nota n. 35365 del 05.06.2014 e dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale T.A. con nota 47105 del 15.10.2014.

I rilievi stratigrafici eseguiti dall'impresa con perforazioni geognostiche e prove di laboratorio avevano evidenziato un maggiore spessore di materiale limoso e debolmente argilloso rispetto a

quello di progetto ed in particolare il sondaggio denominato S40 bis aveva evidenziato la presenza delle argille grigio-azzurre a partire dalla profondità di 8,3 metri dal piano del fondo marino.

Alla luce dei risultati ottenuti, il R.T.I. procedeva alla redazione di un nuovo ed unico progetto esecutivo di fusione ed integrazione, inglobando il I stralcio ed il II stralcio, presentandolo all'allora Autorità Portuale di Augusta nel mese di Novembre 2014, integrandolo successivamente il 13 gennaio 2015, 9 marzo 2015, 1 aprile 2015 e 10 luglio 2015.

Detto nuovo progetto esecutivo unificato fu redatto a seguito dei risultati delle caratterizzazioni ambientali e della validazione dei dati da parte di ARPA Sicilia, e presentava alcune variazioni rispetto al progetto posto a base di gara e delle migliorie offerte dal raggruppamento.

Il progetto venne verificato dalla Società di supporto esterno Italsocotech S.p.A. (ITS), Società incaricata del servizio di verifica della progettazione e delle attività di supporto esterno al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), previste dall'art.10 del D.lgs. 163/06.

In sede di verifica, ITS evidenziava che nei documenti progettuali trasmessi dal RTI non era stato ben chiarito, con calcoli e verifiche, il motivo per il quale la situazione geotecnica accertata richiedesse di modificare la tipologia strutturale della banchina ed impedisse la realizzazione della tipologia "a giorno" prevista nel progetto definitivo ed offerta in sede di gara dal raggruppamento.

A seguito di varie riunioni di confronto convocate dal RUP, tenutesi presso la sede della ex Autorità Portuale di Augusta, il R.T.I., per il tramite dei progettisti indicati, trasmetteva la documentazione giustificativa delle scelte adottate nel progetto esecutivo, dalla quale si evinceva, a dire dell'appaltatore, l'impossibilità di riproporre la soluzione della banchina a giorno così come prevista nel progetto posto a base di gara e nell'offerta migliorativa, con la conseguente necessità di adottare la nuova soluzione a cofferdam.

Il raggruppamento evidenziava che la *"struttura di banchina a giorno presentata in sede di offerta non è in grado di assicurare i requisiti prestazionali del palancolato di conterminazione. Tale impossibilità è connessa al fatto che le nuove indagini condotte e la maggiore severità dell'azione sismica derivante dall'adeguamento alla nuova normativa tecnica (NTC2008) indicano l'impossibilità di raggiungere la richiesta impermeabilità del palancolato, oltre che i necessari margini di sicurezza della struttura in relazione ai mutati valori dell'azione sismica di progetto"*.

A seguito dei risultati della caratterizzazione, delle ulteriori indagini e della proposta progettuale presentata dal R.T.I., contenente variazioni rispetto al progetto posto a base di gara ed alle migliorie presentate in sede di gara dallo stesso, venne avviata dal RUP p.t. una procedura di variante inquadrata nell'ambito dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, ovvero nel comma 1 lettera e-bis e in parte nel comma 3, secondo periodo, nell'esclusivo interesse pubblico dell'Amministrazione.

Dette caratterizzazioni potevano essere approvate con la redazione di una perizia di variante senza aumento di spesa, in applicazione dell'articolo 132 del decreto legislativo 163 del 12/04/2006 e succ. mod. (Codice dei contratti) comma 1 e-bis, essendo un caso *"di bonifica e/o messa in sicurezza di sito contaminato ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ed in parte "nell'esclusivo interesse dell'amministrazione finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto"*.

Inoltre, Italsocotec certificava nei verbali di verifica la non eseguibilità del progetto avanzato in sede di gara e della variante proposta con relativo inquadramento all'art. 132 comma 1 lettera e-bis del D.lgs.163 del 2006 e sue s.m.i. così come riportato nei rapporti di verifica n. C310-PE2-RI-C005-2 del 22-07-15, n. C310-PE2-RI-C006-1 del 26-07-15 e n. C310-PE2-RI-C007-1 del 31-07-15.

In data 05/03/2015, con nota prot. n. 2448/Uff.Tec. il RUP p.t. sosteneva la non sostanzialità della variante che poteva essere inquadrata nel combinato disposto dell'art. 132 comma 1 lettera e-bis) e del comma 3, parte seconda del D.lgs. 163/06, così come integrato dall'art. 34 comma 5 della L. 164/2014, riferita in particolare alle variazioni sulle strutture e sulle scogliere.

In riferimento al Decreto di V.I.A. n. 244 del 23.03.2007, ed alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere della Commissione di V.I.A. V.A.S. n. 357 del 30.09.2009, il progetto esecutivo ha tenuto conto delle relative prescrizioni.

In data 27.07.2015 venne acquisito parere preventivo del Comitato Portuale di adesione al nuovo iter amministrativo tracciato in merito all'appalto "Porto di Augusta terza fase e realizzazione banchina containers, I e II stralcio del Porto Commerciale di Augusta, progetto esecutivo di fusione e integrazione I e II stralcio", in adesione e limitatamente alle competenze di cui all'art.9 della Legge 84/94.

Con nota prot. n. 839/2016 del 25/01/2016 venivano inviati gli elaborati di progetto esecutivo in variante (ad integrazione di quelli inviati ad agosto 2015) al MATTM per l'acquisizione del parere di competenza.

Con nota del 18/05/2016 il C.S.LL.PP. trasmetteva il voto n. 54/2015 del 17/05/2016 esprimendo parere sostanzialmente positivo in merito al progetto esecutivo in questione, non entrando nel merito dei tre nuovi prezzi costitutivi dell'80% circa dell'opera oggetto di variazione.

La procedura di acquisizione dei pareri presso il Ministero dell'Ambiente nelle Direzioni Generali di competenza restituiva i seguenti riscontri:

- 1) Parere favorevole di ISPRA del 28/06/2016 sulla prima proposta progettuale del mese di novembre 2014 trasmesso dal MATTM – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque in data 01/07/2016;
- 2) Decreto n. 285 del 06/10/2016 del Ministero dell'Ambiente di esclusione del progetto (novembre 2014) dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizione;
- 3) Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del Decreto VIA n. 244 del 27/03/2007 con esito positivo, giusto Decreto n. 405 del 23/11/2016, fatto salvo quanto eventualmente previsto da parte della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e dell'Ambiente (STA), nell'ambito della conclusione del procedimento amministrativo per l'autorizzazione dell'intervento in area SIN.

Pur riconoscendo il pregio tecnico della soluzione esecutiva di fusione ed integrazione proposta dall'appaltatore mantenendo inalterato l'importo dell'appalto, il RUP ritenne che la soluzione tecnica proposta introducesse delle modifiche sostanziali rispetto alle originarie previsioni, con particolare riferimento alle variazioni inserite nel tratto di banchina di testa del nuovo terminal (cosiddetto accosto provvisorio).

"La proposta progettuale del R.T.I. risultava, pertanto inammissibile in quanto alterava in maniera sostanziale la proposta migliorativa offerta in sede di gara, violando il principio di "par condicio" ed esponendo l'Amministrazione ad una serie di possibili ricorsi di altri soggetti direttamente interessati".

Successivamente il RUP p.t. inviava nota prot. n. 4578/Uff.Tec. del 25/08/2016 al R.T.I. appaltatore restituendo il progetto esecutivo emesso nel mese di novembre 2014 e chiedendone la rielaborazione nel rispetto delle prescrizioni dell'originario progetto definitivo procedendo alla modifica della variante proposta tale da ricondurla nei limiti di ammissibilità previsti dal Codice degli appalti, con particolare riguardo alle migliorie presentate in sede di gara.

Il RUP p.t., dopo avere restituito la prima proposta progettuale al R.T.I., datata novembre 2014, perfezionata nei mesi successivi ed ultimata nel mese di luglio 2015, invitava il medesimo a proporre delle soluzioni progettuali esecutive alternative, eventualmente anche in aumento di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione, che però consentissero il superamento delle presunte condizioni di inaccettabilità precedentemente rilevate.

Nei mesi successivi il R.T.I. si adoperava per rielaborare il progetto esecutivo inviando all'Amministrazione delle soluzioni preliminari alternative, di cui una di queste è stata successivamente approfondita e sulla quale in data 23/05/2017 la Società di supporto esterno al RUP emetteva il rapporto di verifica conclusivo n. C310-PE2-RC-C001-1 del 08.08.2017.

Detta progettazione, che ha riguardato sostanzialmente l'adeguamento strutturale della banchina di testata e la composizione delle macrovoci di computo con le relative categorie SOA dei lavori, è stata presentata dal R.T.I. in data 12/04/2017, successivamente perfezionata con ulteriore trasmissione di elaborati tecnici nelle date del 31/07/2017 e 26/09/2017.

Italsocotec S.p.a., tramite un confronto continuo con il RUP e con il RTI, dopo aver effettuato le proprie verifiche, emetteva il rapporto di ispezione conclusivo n. C310-PE2-RC-C004-1 del 18/10/17, in conformità all'artt. 52 ed art.53 del DPR 207/2010 dell'intero progetto, così come ripresentato dal R.T.I. nella sua versione definitiva.

Nelle note conclusive dell'ultimo rapporto di ispezione conclusivo emesso da ITS si evince *“che gli elaborati del progetto esecutivo esaminato hanno recepito le prescrizioni sollevate nel corso dell'iter di verifica per i capitoli tecnici, che pertanto risultano conformi a quanto previsto dagli artt.52 e 53 del D.P.R. 207/2010. Riguardo l'ambito strutturale, pur confermando le perplessità manifestate nel corso dei numerosi confronti tecnici con il Progettista, ITS prende atto delle scelte definitive che quest'ultimo ha deciso di perseguire in modo autonomo e responsabile dato che attengono ad aspetti di specifica prerogativa del Progettista. La documentazione economica risulta corretta nelle quantità computate, le prescrizioni relative al CSA Integrazioni, sono state corrette e giustificate nei documenti revisionati”*.

La procedura di acquisizione del parere preventivo da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla proposta progettuale datata novembre 2014, non è stata riproposta relativamente alla nuova proposta progettuale in quanto erano intervenute modeste modifiche progettuali, pertanto il parere già espresso veniva ritenuta accettabile dal R.U.P. p.t..

Contestualmente, il R.U.P. p.t. aveva avviato nuovamente la procedura di acquisizione dei pareri presso il Ministero dell'Ambiente (MATTM) nelle Direzioni Generali di competenza con i seguenti riscontri:

1. nota prot. n. 10547 del 05/05/2017, della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali che conferma l'esclusione della nuova proposta progettuale dalla procedura di VIA in relazione alle sopravvenute modeste modifiche progettuali;
2. nota prot. n. 14317/STA del 06/07/2017, della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e dell'Ambiente (STA) con cui viene trasmesso il parere tecnico dell'ISPRA, prot. n. 14089 del 05/07/2017, chiedendo di realizzare le attività previste dal progetto nel rispetto delle osservazioni contenute nel predetto parere ISPRA.

Sul progetto esecutivo è stato acquisito il parere tecnico favorevole del nuovo Direttore dei Lavori Ing. Emanuele Cicivelli, funzionario del Ministero delle Infrastrutture per il Provveditorato delle OO.PP. Sicilia-Calabria, giusta nota prot. n. 4479 del 19/02/2018, con esclusione degli aspetti relativi al Coordinamento della Sicurezza.

Tuttavia, riguardo il riavvio dei lavori e la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, in data 15.01.2018 il Tribunale di Roma, a seguito di istanza formulata dalla mandataria Condotte, ha concesso termine sino al 18.05.2018 per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis della legge fallimentare.

Spirato detto termine, il RUP con nota 3489/u/2018/SG del 21.05.2018 ha chiesto notizie alla mandataria Condotte circa gli esiti dell'istanza prodotta, e con successiva nota n. 3632/u/2018/SG del 22.05.2018 ha chiesto ai Commissari nominati dal giudice se permangono in capo alla mandataria Condotte i requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettera b, del D.L.vo 50/2016 (ex art. 38 del 163/2006).

A dette richieste è pervenuta nota n. 3383-lpm-mp del 25.5.2018 con la quale Condotte ha comunicato di aver depositato in data 14.5 u.s. presso il Tribunale di Roma-Sezione Fallimentare istanza ex art. 161, c.6 l.f., per l'autorizzazione alla proroga del termine fissato per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 c. 2, 3 l.f.

Ha comunicato altresì che con Decreto del predetto Tribunale emesso in data 25.5. u.s. depositato in cancelleria il 25.5. u.s. è stata concessa a Condotte stessa una proroga di gg 60 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 c. 2, 3 l.f.

Atteso che allo scadere del 18.07.2018 non è pervenuta alcuna comunicazione l'Ente ha chiesto con pec del 19.07.2018 ai commissari nominati dal Tribunale notizie in merito allo stato del procedimento.

Non ricevendo alcun riscontro la stazione appaltante al fine di addivenire, nel più breve tempo

possibile, alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto in data 27.01.2014 e registrato a Roma in data 06.02.2014 al n. 2412 serie 3, ha chiesto con pec 7286-U-2018/SG del 29.08.2018, diretta sia alla mandataria Condotte e sia alla Consortile Megara Iblea di far pervenire entro il termine perentorio di gg. 10, la dovuta documentazione.

Spirato anche questo termine senza alcun riscontro l'Ente ha nuovamente sollecitato con nota via pec n. 8328 del 25.09.2018 sia la mandataria Condotte e sia la Consortile Megara Iblea a trasmettere nel termine perentorio di gg 7, la documentazione richiesta con la richiamata nota 7286-U-2018/SG.

Trascorso invano anche il suddetto termine, l'Amministrazione ha proceduto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 del Dlgs 163/2006, adottando il provvedimento presidenziale n. 80/18 del 29/11/2018, e, di conseguenza, attivando la procedura di interpello ai sensi dell'art.140 del medesimo codice, affidando l'esecuzione dei lavori al secondo in graduatoria: il R.T.I. composto da Consorzio Stabile e SIDRA S.p.A.

Prima della definizione dell'atto di risoluzione contrattuale, l'appaltatore ha iscritto sul registro di contabilità alcune riserve che la Direzione dei lavori di allora, successivamente sostituita da gli uffici del Provveditorato, ha ritenuto infondate in fatto e in diritto.

Successivamente le società Piacentini S.p.A. e COSEDIL S.p.A. promuovevano, avverso l'Autorità di Sistema una serie di ricorsi, che hanno visto l'amministrazione vincere tutti i gradi di giudizio, per ottenere l'affidamento dei lavori.

Nel contempo le medesime società promuovevano un atto di citazione presso il Tribunale di Catania, R.G. 13123/2019, per vedersi riconosciute le somme per danni subiti per le riserve apposte, nell'ambito del quale è stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio, con il compito di effettuare delle verifiche peritali in ordine alla richiesta.

Tutto ciò premesso,

Considerato che l'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Orientale si è costituita in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al fine di tutelare tutti i propri diritti di Ente appaltatore;

Considerato necessario, per quanto sopra, individuare un soggetto esterno, con adeguata esperienza in materia di contenzioso, riserve, accordi bonari e consulenza tecnica di parte per redigere le relazioni a difesa degli interessi dell'Ente, da sottoporre all'Avvocatura, nonché predisporre le eventuali eccezioni alla relazione che verrà predisposta dal C.T.U. nominato dal Tribunale;

Visto il Curriculum Vitae pervenuto dal professionista esterno Dott. Ing. Renato Di Simone, P.IVA 02745870877, dal quale si evince una notevole esperienza in materia di riserve nei pubblici appalti e di partecipazione a Commissioni per accordo bonario;

Vista la nota n.2603 del 01/03/2021, con la quale l'amministrazione ha richiesto al citato professionista, la disponibilità ad assumere l'incarico de quo, quantificando il compenso in € 3.000,00 nette, come da quantificazione forfetaria effettuata dagli uffici;

Vista la nota di riscontro pervenuta dal medesimo ingegnere, con la quale conferma la propria disponibilità a ricevere l'incarico richiesto, per l'importo concordato di € 3.000,00 oltre IVA, Cassa e eventuale ritenuta d'acconto, dichiarando, altresì, l'insussistenza di conflitti di interesse;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. che consente l'affidamento diretto dei lavori entro il limite di spesa di €. 40.000,00;

Visto che l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia di cui all'articolo 58, comma 7, del regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/12637 del 06/12/2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n° 01/2012 del 13.02.2012 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota n° M_TRA/DINFR/4358 del 03.04.2012;

Considerato che le somme relative alla copertura finanziaria del predetto incarico è disponibile e già impegnata a carico dell'opera, nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sulla Delibera Presidenziale citata in premessa;

DELIBERA

- di conferire al Dott. Ing. Renato Di Simone, P.IVA 02745870877, l'incarico di consulente tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale per redigere le relazioni a difesa degli interessi dell'Ente, a supporto dell'attività di difesa dell'Avvocatura dello Stato di Catania, nonché di predisporre le eventuali eccezioni alla relazione che verrà depositata dal C.T.U. nominato dal Tribunale, in relazione alla controversia di cui in oggetto;
- di determinare, per l'incarico de quo, un compenso professionale €. 3.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza, al lordo di eventuale ritenuta d'acconto, con un impegno professionale stimato e distribuito in circa 30 giornate lavorative, utili all'acquisizione documentale, lo studio degli atti, la partecipazione a tre incontri in presenza nella Sede di Augusta, la redazione delle relazioni necessarie al compimento dell'incarico.

Le somme relative alla copertura finanziaria del predetto incarico, pari a complessivi 3.806,40, sono già impegnate a carico dell'opera, con la Delibera citata in premessa, nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Ulteriori compensi, se dovuti in ragione di un ampliamento temporale e/o professionale dell'incarico, saranno oggetto di ulteriore provvedimento autorizzativo.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti all'interessato, all'Area Amministrazione, al RUP Ing. Vincenzo Dugo, all'Area Legale ed all'Area Grandi Infrastrutture.

Visto di compatibilità e regolarità al bilancio

Area Amministrativa Contabile

Il Funzionario Coordinatore

Dott. Pierluigi Incastrone

Visto

Il Segretario Generale

Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Alberto Chiovelli